

Porcella. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando potranno aprirsi al servizio pubblico le linee automobilistiche Oristano-Laconi e Oristano-Santu Lussurgiu già date in concessione; e se del caso, quali provvedimenti occorrono e il ministro intende emettere per la sollecita attuazione di tali servizi ».

RISPOSTA. — Le domande di concessione delle linee automobilistiche Oristano-Laconi ed Oristano-Santu Lussurgiu, sulle quali da tempo si sono pronunciati favorevolmente i corpi consultivi debbono essere sottoposte all'esame della Commissione graduatrice, la quale, però ha sospeso i propri lavori, stante le critiche circostanze del momento, nonchè la sopravvenuta mancanza di disponibilità di fondi, mentre le poche economie esistenti debbono far fronte ai provvedimenti di cui al decreto luogotenenziale 17 aprile 1918 n. 557.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DE VITO ».

Porcella. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando e come intenda finalmente risolvere o amministrativamente o legislativamente la vertenza esistente fra lo stesso Ministero e la provincia di Cagliari circa la interpretazione e applicazione della speciale convenzione riguardante la costruzione delle strade di accesso; e in ogni caso, come e quando si intende a provvedere a togliere dal loro fatale e deplorabile isolamento i comuni di Ruinas, Sant'Antonio Ruinas e Assuni i cui progetti stradali sono da lungo tempo in corso di approvazione ».

RISPOSTA. — « All'onorevole interrogante sono note le questioni sorte in dipendenza della convenzione intervenuta fra questo Ministero e la provincia di Cagliari per la costruzione, in sostituzione dello Stato, delle strade di allacciamento dei comuni isolati della provincia stessa.

» Ed è noto pure che, a seguito del parere della Regia avvocatura erariale generale, essendosi superata la spesa di lire 1,658,110, il Ministero fece conoscere alla provincia di essere disposto a trattare con spirito conciliativo per una nuova convenzione.

« Dalle determinazioni relative dipenderà l'ordine dei lavori per i comuni ricordati. D'altra parte, nell'attuale momento le condizioni nei riguardi della mano d'opera e dei materiali non permettono d'eseguire nuovi lavori e quindi è prematuro considerare l'eventualità che lo Stato debba prov-

vedere alla costruzione indipendentemente da convenzioni ed è prematuro soffermarsi a rilevare in tali ipotesi quale numero abbiano dette strade nel programma di attuazione della legge 15 luglio 1906, n. 383.

« *Il sottosegretario di Stato* »

« DE VITO ».

Rampoldi. — *Al ministro delle colonie.* — « Per sapere come vengono regolate le concessioni delle licenze ai soldati, che da più anni prestano servizio in Libia » (1).

RISPOSTA. — « In conformità di disposizioni concordate tra questo Ministero e quello della guerra i governi coloniali della Libia sono autorizzati a concedere ai sottufficiali ed ai militari di truppa ivi distaccati, che se ne rendano meritevoli per condotta, e compatibilmente con le esigenze del servizio, brevi licenze della durata massima di quindici giorni, non compresi quelli che impiegano per il viaggio per mare.

« Nel regolare la concessione di tali licenze è tenuto conto del tempo trascorso in Libia, oltre i trenta mesi (limite che si è dovuto fissare dato il grande numero di militari che risiedono in colonia da tempo anche maggiore) e di motivi di eccezionale e ben constatata gravità (pericolo di vita dei genitori, della moglie e dei figli).

« Per misure sanitarie di carattere generale si è dovuto però, in queste ultime settimane, limitare anche maggiormente la partenza dalla Libia di militari in licenza. Quanto precede riguarda le disposizioni di massima che hanno vigore fin dal 1917.

« Nella pratica esecuzione però di tali disposizioni i governi coloniali incontrano non lievi difficoltà, che sono in stretta relazione con la ben nota scarsità dei mezzi di trasporto: sui piroscafi in partenza infatti, sia postali che noleggiati, debbono prender posto prima i militari che si recano in Italia per necessità di servizio, per ragione di salute e per gravi motivi di famiglia o disciplinari che non rendano possibile la loro ulteriore permanenza in colonia; di guisa che è assai limitato il numero dei posti che rimangono disponibili per i militari prenotati per l'invio in licenza. Fra questi ultimi la preferenza è data a quelli che contano più lunga permanenza in colonia; e solo in via eccezionalissima i governatori derogano da tale criterio, quando cioè occorra di far partire al più presto

(1) Questa risposta fu omessa, per errore, nella tornata del 13 giugno 1918, per quanto apparisca inserita nell'indice, pag. 16805.